



BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI ATENEO A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E LAUREA MAGISTRALE A.A. 2025/26.

Emanato con decreto rettorale n. 27789/25, rep. prog. n. 3226/2025 del 16 luglio 2025

LA RETTRICE

- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lettera l), e l’art. 8, comma 4;
- Visto il Regolamento tasse a.a. 2025/2026 emanato con decreto rettorale 17679/25 dell’8 maggio 2025.

DECRETA

È indetto il concorso per il conferimento delle Borse di Studio di Ateneo in favore degli studenti iscritti nell’anno accademico 2025/26 ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

Definizioni

Ai sensi del presente bando si intende:

per idoneo: studente in possesso dei requisiti richiesti per partecipare al concorso;

per beneficiario: studente in possesso dei requisiti richiesti e vincitore della Borsa di Studio;

per beneficiario parziale: studente in possesso dei requisiti richiesti e che riceve il beneficio nella misura del 50% in quanto iscritto al primo anno di corso con il conseguimento del requisito di merito a posteriori entro la data del 30 novembre 2026. La condizione di beneficiario parziale non dà diritto all’esonero tasse.

per bonus: n. di crediti utilizzabili dallo studente in aggiunta a quelli sostenuti per soddisfare il requisito minimo di merito previsto dal bando;

per ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che rappresenta la situazione economica del nucleo familiare dello studente in considerazione del reddito, dei patrimoni (mobiliare e immobiliare) e della composizione del nucleo familiare. Ai fini della richiesta dei benefici è necessariamente richiesto un ISEE 2025 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;

per ISPE: Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, calcolato dividendo l’indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) per la scala di equivalenza (SE) indicata nell’ISEE;

per prima immatricolazione: prima iscrizione assoluta a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2025/26) con medesimo titolo di studio di ammissione richiesto dal livello di studi per il quale si è iscritti per l’a.a. 2025/26, in qualunque Università/Istituto AFAM italiani, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, decadenza, abbandono degli studi, laurea, ecc.);

per reimmatricolazione: iscrizione effettuata dopo una precedente rinuncia/decadenza/abbandono studi;

per abbreviazione di carriera: riconoscimento parziale nell’attuale carriera di anni accademici già compiuti e terminati con il conseguimento della laurea o con rinuncia studi.



Articolo 1 – Numero di Borse di Ateneo a concorso

Sono previste numero 1.055 Borse di Studio, di importo pari a 1.800,00 euro, destinate agli studenti in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, così suddivise:

- n. **800** Borse di Studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo
- n. **255** Borse di Studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso di cui:
 - n. **145** per matricole delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico
 - n. **110** per matricole delle lauree magistrali

Articolo 2 – Requisiti generali di partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani e gli studenti stranieri in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli iscritti o intenzionati ad iscriversi all'anno accademico 2025/26 ai seguenti livelli di corso:

- a) laurea (3 anni: laurea di primo livello);
- b) laurea magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni: laurea di primo e secondo livello unificate);
- c) laurea magistrale (2 anni: laurea di secondo livello).
- d) al "semestre filtro" dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso per un periodo pari alla durata normale del corso a partire dall'anno di prima immatricolazione o di reimmatricolazione.

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il beneficio è concesso fino al secondo anno fuori corso a partire dall'anno di prima immatricolazione o di reimmatricolazione.

Non possono partecipare al concorso e saranno esclusi dalla graduatoria le seguenti categorie di candidati:

1. Già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2025/26;
2. Beneficiari per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo beneficio, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati;
3. Iscritti al primo anno, dopo aver effettuato un passaggio o un trasferimento di corso di laurea o reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia/decadenza/abbandono studi;
4. Iscritti con ripetizione di un anno di corso al quale erano già stati iscritti precedentemente;



5. Iscritti a tempo parziale;
6. Iscritti con abbreviazione di carriera, in seguito al riconoscimento di precedente carriera svolta presso un Ateneo estero;
7. Non iscritti all'a.a. 2025/26 al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva;
8. Non presentano la documentazione richiesta o presentano documentazione non veritiera e/o irregolare.

Articolo 3 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

3.1 Termini

La domanda può essere presentata a partire **dal 18 luglio, entro il 30 settembre 2025**.

Il termine è perentorio e valido anche per coloro che perfezioneranno l'iscrizione dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo il conseguimento della laurea di I livello.

Lo studente dovrà compilare e confermare la domanda online (cliccando sul link: "Conferma domanda" in Riepilogo), entro tale data, ore 23.59 (GMT+2). Le domande non interamente compilate e confermate non saranno acquisite ai fini del concorso.

Al termine della richiesta sarà inviata allo studente la conferma dei benefici richiesti per l'a.a. 2025/26 all'email universitaria o all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

Qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, rinuncia studi, sospensione degli studi, passaggio di corso ecc..) deve essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Borse di Studio che procederà all'eventuale revoca dei benefici nel caso non siano mantenuti i requisiti richiesti.

3.2 Modalità

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso **non occorre essere già iscritti all'a.a. 2025/26**.

I richiedenti i benefici per il 1° anno di Magistrale non devono essere necessariamente laureati al momento della trasmissione della domanda. Potranno comunicare successivamente i dati di laurea triennale via e-mail attraverso il servizio Informastudenti > Tasse e benefici – Fees and benefits > Borse di studio – Scholarships.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo on line nel sito [www.unimi.it](https://studente.unimi.it/dirittoallostudio/) alla voce <https://studente.unimi.it/dirittoallostudio/>



In fase di compilazione della domanda online, è richiesta la **selezione del beneficio “Borsa di Studio regionale e Borsa di Ateneo”** poiché la domanda sarà esaminata d’ufficio per l’attribuzione del beneficio in base ai requisiti reddituali posseduti dallo studente.

Gli studenti in possesso dell’indirizzo di posta elettronica d’Ateneo (es: nome.cognome@studenti.unimi.it) devono **autenticarsi** alla procedura attraverso le credenziali d’Ateneo, **compilare** la modulistica e **confermare** l’inserimento dei dati entro la scadenza.

Gli studenti non ancora iscritti dovranno invece accedere alla procedura previa registrazione al portale [www.unimi.it : https://registrazione.unimi.it](https://registrazione.unimi.it)

Articolo 4 - Requisiti di merito

4.1 Regolarità accademica

Per ottenere l’idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (rinuncia studi, decadenza, abbandono degli studi, trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso o iscrizioni al ripetente) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente abbia ripetuto uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell’a.a. 2025/26, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione o di reimmatricolazione, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga è applicata solo agli iscritti a un anno di corso successivo al primo.

ATTENZIONE: nella domanda si dovrà obbligatoriamente dichiarare eventuali precedenti eventi che possano comportare l’irregolarità accademica, quali precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia/decadenza/abbandono studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ripetizione di anno di corso.

4.2 Requisiti di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

4.2.1 Requisiti di accesso



- matricole **corsi di laurea magistrale**: laurea conseguita in Italia con voto non inferiore a 100/110 (90 per i candidati in situazione di disabilità pari o superiore al 66% o con handicap di cui art. 3, comma 1 o comma 3 della Legge 104).
- Per le matricole dei **corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico** non è richiesto un voto di maturità minimo per partecipare al concorso.

La condizione di beneficiario viene attribuita in base ai criteri stabiliti per la formulazione delle graduatorie riportati all'**articolo 7** del presente bando.

4.2.2 *Requisito di merito a posteriori richiesto per la conferma della Borsa di Studio*

Il beneficio potrà essere confermato solo con l'acquisizione, **alla data del 10 agosto 2026**, dei crediti minimi previsti dal presente articolo.

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea triennale o magistrale a ciclo unico dovranno acquisire, entro la suddetta data, almeno 35 crediti. Per il conseguimento di tale requisito è disponibile un bonus di 5 crediti (Artt. 5.3 e 5.4) che sarà, se necessario, applicato automaticamente per raggiungere il requisito di merito minimo richiesto.

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale dovranno acquisire, entro la suddetta data, almeno 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato). Per il conseguimento dei crediti non è prevista la possibilità di utilizzare il bonus.

Il numero di crediti richiesto, sia per il primo che per il secondo livello, è riferito al numero di crediti fissato dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui acquisibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico si applica la seguente formula:

$$35 : 60 = X : \text{numero massimo dei crediti previsti nel proprio corso}$$

$$X (\text{livello minimo di crediti da conseguire}) = \frac{35 \times \text{numero massimo di crediti previsti nel proprio corso}}{60}$$

Per i corsi di laurea magistrale si applica la seguente formula:



$20 (23): 60 = X$: *numero massimo dei crediti previsti nel proprio corso*

X (livello minimo dei crediti da conseguire) = $\frac{20 (23) \times \text{numero massimo dei crediti previsti nel proprio corso}}{60}$

ATTENZIONE: in deroga a quanto indicato sopra, l'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea e laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2026 ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2026.

IMPORTANTE: i crediti di esami fuori piano o in sovrannumero, i crediti dei singoli moduli in itinere, i crediti di esami parzialmente convalidati che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente, non sono considerati validi ai fini del requisito di merito. Concorrono al raggiungimento del requisito di merito esclusivamente i seguenti crediti: esami completi, stage, attività elettive, laboratori, seminari, tirocini, esami sostenuti in Erasmus e i crediti acquisiti di accertamenti linguistici a seguito di convalida di certificazione linguistica.

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% o con handicap di cui art. 3, comma 1 e comma 3 della Legge 104, il numero di crediti richiesto è ridotto del 40% rispetto a quanto sopra indicato.

4.2.3 Mancata conferma e revoca della Borsa di Studio

Nel caso in cui il requisito di merito richiesto a posteriori non sia conseguito al 10 agosto 2026 ma al 30 novembre 2026 è prevista l'assegnazione parziale del beneficio.

Gli studenti che non conseguono il requisito minimo di merito entro il 30 novembre 2026 decadono dal beneficio.

Articolo 5 - Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

5.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami in piano sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2025, le convalide parziali non avranno rilevanza.

In deroga a quanto indicato sopra, l'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea e laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2025 ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2025.



Numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2025 per l'anno di corso a cui lo studente si iscrive nell'a.a. 2025/26

Corsi ad accesso libero

Corsi di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fuori corso studenti disabili	2° anno fuori corso studenti disabili
Laurea	35	80	-	-	-	135	180
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55	5 anni = 300 6 anni = 360
Laurea magistrale	30	-	-	-	-	80	120

Corsi ad accesso programmato

Corsi di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fuori corso studenti disabili	2° anno fuori corso studenti disabili
Laurea	35	88	-	-	-	148	180
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60	5 anni = 300 6 anni = 360
Laurea magistrale	34	-	-	-	-	88	120

IMPORTANTE: il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di **prima immatricolazione** o di **reimmatricolazione** comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (Art. 4.1).

Per i corsi di studio, il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto.

Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

Esempio per un 2° anno di corso a.a. 2025/26:

$\text{Merito richiesto} = \frac{\text{CFU massimi previsti}}{60} \times 35 \text{ (30 o 34)}$

60

Esempio per un 3° anno di corso a.a. 2025/26:

$\text{Merito richiesto} = \frac{\text{CFU massimi previsti}}{120} \times 80 \text{ (88)}$

120

I crediti massimi previsti per gli studenti in situazione di disabilità iscritti al primo e secondo anno fuori corso sono diminuiti dei CFU assegnati per la tesi o per la prova finale.



Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il numero di crediti richiesto è ridotto del 40% rispetto a quanto sopra indicato.

5.2 Validità dei crediti e media ponderata

In fase di compilazione della domanda on line sarà visualizzato il numero dei crediti degli esami in piano del corso di iscrizione e la media ponderata come risultano nella propria carriera. È possibile modificare i valori indicati dall'applicazione nel caso si riscontri la mancata verbalizzazione degli esami sostenuti. Tali valori devono così essere intesi:

Numero crediti: sono richiesti i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati a partire dall'anno di **prima immatricolazione** o di **reimmatricolazione** dell'attuale corso di studi entro il 10 agosto 2025. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. **NON** devono essere considerati i crediti di esami fuori piano o in sovrannumero, dei singoli moduli in itinere, i crediti di esami parzialmente convalidati che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente. Concorrono al raggiungimento del requisito di merito esclusivamente i seguenti crediti: esami completi, stage, attività elettive, laboratori, seminari, tirocini, esami sostenuti in Erasmus e i crediti acquisiti di accertamenti linguistici a seguito di convalida di certificazione linguistica.

Media ponderata: nel calcolo della media ponderata non devono essere considerati gli esami senza votazione espressa in trentesimi. La votazione 30 e lode è da considerare come 30.

Si deve moltiplicare ogni votazione dell'esame per il valore in crediti; la somma data da tali risultati va poi divisa per la somma dei crediti degli esami con votazione in trentesimi considerati.

ESEMPIO PER CALCOLARE LA MEDIA PONDERATA

Esami	Voto	Valore
Esame 1	26/30	9 crediti
Esame 2	30 e lode	12 crediti
Esame 3	18/30	8 crediti
Esame 4	Approvato	3 crediti

Totale crediti posseduti: 32 crediti

Totale crediti da considerare per media ponderata: 29 crediti (solo gli esami con il voto in trentesimi)

CALCOLO MEDIA PONDERATA:

$$(26 \times 9 = 234) + (30 \times 12 = 360) + (18 \times 8 = 144) = \text{totale } 738$$

$$\frac{738}{29} = 25,44 \text{ (media ponderata)}$$



5.3 Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

5.4 Utilizzo del bonus

1. Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota residua del bonus non fruita potrà essere utilizzata negli anni accademici successivi;
2. il bonus inutilizzato e maturato di 15 cfu o la quota residua non utilizzata nel corso di laurea triennale possono essere utilizzati dallo studente iscritto alla Magistrale, a partire dal 2° anno di iscrizione;
3. il criterio proporzionale richiamato agli artt. 4.2.2 e 5.1 si applica anche ai valori del bonus, con arrotondamento per eccesso, fermo restando che la massima quota utilizzabile è quella indicata al precedente punto per specifico anno di iscrizione;
4. il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito a posteriori per gli studenti iscritti al primo anno di laurea Magistrale;
5. il bonus non è disponibile per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero o provenienti da corsi precedenti ai D.M. 509/99 e 270/04.

Articolo 6 - Requisiti economici

6.1 L'ISEE 2025 per il diritto allo studio universitario

La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio DSU è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (di seguito chiamato ISEE Università), ai sensi dell'articolo 8 del DPCM n. 159/2013, del DM 1320 del 17 dicembre 2021 e delle eventuali modifiche e integrazioni.

Per l'a.a. 2025/26 i redditi a cui fare riferimento sono quelli percepiti nell'anno solare 2023 e il patrimonio sia immobiliare che mobiliare posseduto al 31 dicembre 2023.



L'ISEE Università è un'attestazione che ogni cittadino può ottenere gratuitamente presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) direttamente online, attraverso il portale Inps o presso i soggetti preposti: uffici Inps e Centri Assistenza Fiscali (CAF).

Si precisa che l'attestazione viene rilasciata sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

ISEE PRECOMPILATO: per facilitare la compilazione della DSU e per ottenere l'attestazione ISEE Università in tempi molto brevi, la normativa ISEE ha introdotto la DSU precompilata caratterizzata da dati autodichiarati e da altri dati precompilati forniti direttamente dall'Agenzia delle Entrate e da Inps. L'ISEE precompilato si presenta direttamente online attraverso il portale Inps.

IMPORTANTE: Per garantire l'uniformità di trattamento di tutti i richiedenti i benefici, la data di sottoscrizione della DSU **non deve essere successiva al 30 settembre 2025**, termine fissato per la richiesta di Borsa di Studio, **pena l'esclusione dal concorso**.

ISEE CORRENTE: possono presentare la domanda per i benefici del diritto allo studio, gli studenti in possesso di ISEE corrente in corso di validità come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013 e modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche. La sottoscrizione deve avvenire comunque entro il 30/9/2025.

6.1.1 Acquisizione dei dati

L'Università degli Studi di Milano acquisirà telematicamente il valore ISEE Università, nonché la data di sottoscrizione della DSU, dalla banca dati INPS. Lo studente non dovrà pertanto fornire copia digitale o cartacea dell'ISEE Università.

6.1.2 Casi di non accettazione dell'attestazione ISEE

Gli studenti saranno esclusi dalla graduatoria di Borsa di Studio nei seguenti casi:

1. per sottoscrizione della DSU successiva al 30 settembre 2025;
2. ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non a favore di: *codice fiscale studente*;
3. per il mancato riscontro nella Banca dati INPS di un ISEE Università in corso di validità.

In caso di esclusione dalla graduatoria provvisoria per ISEE non conforme (ad es. perché rilasciato per prestazioni NON universitarie), **la cui DSU sia stata sottoscritta entro i termini**, sarà possibile presentare istanza di ricorso di cui al successivo Art. 8.

NOTA BENE: l'attestazione ISEE Università sarà acquisita, pur presentando omissioni/difformità rilevate dall'Inps, ma ai fini della richiesta dei benefici è necessaria una rettifica. In caso contrario l'Ateneo si riserva la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai patrimoni mobiliari/reddituali omessi o diversamente dichiarati come riscontrati nell'apposita annotazione indicata nell'attestazione ISEE Università.



6.2 Limiti reddituali e patrimoniali

I candidati alle Borse di Ateneo devono essere in possesso dei seguenti requisiti di reddito:

- Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE Università) superiore a 26.516,70 euro e fino ad un massimo di 40.000,00 euro e Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE Università) non superiore a 75.000,00 euro

oppure
- Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE Università) inferiore a 26.516,70 euro e indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE Università) superiore a 57.645,03 euro e fino a 75.000,00 euro.

6.3 Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art.8 del DPCM 159/13 e dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 1320/2021 che ha modificato il requisito minimo di reddito, lo studente è considerato autonomo esclusivamente quando ricorrano **entrambi** i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in unità abitativa non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni (sia per l'anno di imposta 2023 sia per il 2024), non inferiori a **€ 9.000,00** per ciascun anno solare.

IMPORTANTE: i due requisiti indicati devono essere rispettati **congiuntamente**; la mancata ricorrenza anche solo di un requisito comporta una valutazione dell'Attestazione ISEE come **non conforme**.

6.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale degli studenti con nucleo familiare in possesso di redditi e patrimoni all'estero

Gli studenti con cittadinanza estera oppure con cittadinanza italiana e residenza all'estero, appartenenti ad un nucleo familiare che produce e possiede redditi e patrimoni all'estero, non possono richiedere un'Attestazione ISEE Università.

Agli studenti provenienti dai Paesi indicati nell'**allegato n. 1** al presente bando sarà richiesta, in fase di presentazione della domanda on line, la documentazione relativa alla condizione economica del nucleo familiare. Per tali studenti, in base alla documentazione presentata, l'Ateneo provvederà al calcolo del valore ISEE parificato, per la verifica dei limiti di reddito e per l'attribuzione della corretta fascia di reddito. La documentazione riguarderà la composizione del nucleo familiare, l'ammontare e la tipologia dei redditi



percepiti dal nucleo familiare nell'anno solare 2024 e l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare al 31 dicembre 2024.

Elenco della documentazione da produrre:

- certificato rilasciato da un ufficio anagrafico o altro ente pubblico competente in base all'ordinamento del Paese di provenienza attestante la composizione del nucleo familiare: se presente un solo genitore specificare se separato/divorziato, vedovo, non convivente (in questo caso è necessario avere i dati del genitore non convivente);
- documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante i redditi percepiti nell'anno solare 2024 da tutte le persone che compongono il nucleo familiare (specificare se i redditi sono prodotti per lavoro dipendente, autonomo, pensione). In caso non sia stato prodotto alcun reddito la documentazione deve contenere una dichiarazione dove si specifica la mancanza di reddito per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;
- documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio mobiliare posseduto da tutte le persone presenti nel nucleo familiare al 31/12/2024: depositi, azioni o titoli di investimento, assicurazioni sulla vita, patrimonio netto della società di cui si è titolari o dell'impresa. In caso non si possieda patrimonio mobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio mobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;
- documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31/12/2024 di tutte le persone presenti nel nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati dei singoli immobili. Specificare se l'immobile è casa di residenza o altro. In caso non si possieda patrimonio immobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio immobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia.

La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e i redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane all'estero. Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà, lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'Ateneo sulla base della documentazione attestante il reddito/patrimonio prodotto all'estero, calcola il valore ISEE Università parificato applicando le seguenti regole:

- somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare 2024;
- 20% della somma dei patrimoni mobiliare ed immobiliare posseduti da ogni singolo componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2024; per il calcolo del patrimonio immobiliare sono considerati esclusivamente i fabbricati che saranno valutati ad € 500,00 al mq;
- il valore ISEE Università parificato è determinato dalla somma degli elementi su indicati a cui sono applicate le franchigie riguardanti il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la scala di equivalenza stabilita dal DPCM n.159/13.



IMPORTANTE: lo studente potrà completare l'invio della documentazione, sempre con procedura on line, ma non oltre **il termine del 30 settembre 2025**, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Gli studenti provenienti da Paesi non presenti nell'**allegato n. 1**, a cui sarà attribuita d'ufficio la 1ª fascia di reddito prevista dal bando di concorso della Borsa di Studio regionale a.a. 2025/26, **saranno considerati esclusivamente per l'assegnazione della Borsa di Studio regionale.**

Gli studenti stranieri residenti in Italia con redditi propri o appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE Università.

NOTA BENE: gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di **rifugiato politico/apolide** dovranno presentare copia della certificazione di status di rifugiato politico/apolide rilasciata dal Ministero dell'interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle nazioni Unite – Ufficio per l'Italia e munirsi di un'Attestazione ISEE Università, con sottoscrizione della DSU entro i termini precedentemente indicati.

Articolo 7 – Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie sono formulate in base ad un algoritmo che tiene conto del merito e della condizione economica come di seguito riportato:

- Studenti di anni successivi al primo
60% all'ISEE - 40% al merito (di cui 20 alla media e 20 ai crediti)
- Matricole
70% all'ISEE - 30% al merito (voto diploma/laurea)

Sono individuate le seguenti tipologie di graduatorie, tenuto conto dei diversi requisiti di accesso ai benefici:

- Matricole triennali e ciclo unico
- Matricole lauree magistrali (biennio)
- Iscritti ad anni successivi al primo

Per ciascuna graduatoria si procede come segue:

1. per ciascun corso di studio (con lo stesso riferimento usato per determinare i percentili) si calcola la media e la deviazione standard di:
 - voto di diploma ed ISEE per le matricole delle triennali e ciclo unico
 - voto di laurea ed ISEE per le matricole delle lauree magistrali
 - media ponderata, crediti acquisiti ed ISEE per gli iscritti ad anni successivi al primo



2. per ogni studente si riporta la media e la deviazione standard per ciascuna delle variabili che servono per determinare la graduatoria del gruppo di riferimento.

Per il fattore crediti relativo agli iscritti ad anni successivi al primo, si tiene conto della differenza fra i crediti minimi da acquisire ed i crediti acquisiti (alla data del 10 agosto 2025) rispetto al massimo acquisibile applicando la seguente formula: $(\text{cfu acquisiti} - \text{cfu minimi}) / (\text{cfu massimi} - \text{cfu minimi})$.

3. Si standardizzano le variabili applicando la seguente formula: valore standardizzato=

$$\frac{(\text{valore osservato} - \text{media gruppo}) * \text{deviazione standard totale}}{\text{deviazione standard gruppo}}$$

4. Le variabili standardizzate sono espresse nella loro unità di misura reale ma riportate ad un'unica scala di riferimento che permette di ordinare e confrontare gli studenti.
5. Si opera una normalizzazione che riporta le variabili che concorrono a determinare il punteggio della graduatoria in un intervallo di valori compreso fra 0 ed 1.

La normalizzazione avviene confrontando il valore della variabile da normalizzare osservato per lo studente con i valori massimo e minimo osservato nel gruppo per la stessa variabile.

Per la media ponderata, i crediti, il voto di diploma e il voto di laurea si usa la seguente formula: valore

$$\text{normalizzato} = (x_i - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$$

dove si intende:

x_i = valore osservato da normalizzare ottenuto come risultato dell'applicazione delle formule descritte al punto 3

$x_{\min}$ = valore minimo della variabile da normalizzare osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

$x_{\max}$ = valore massimo della variabile da normalizzare osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

Il valore normalizzato varrà 1 per lo studente con il valore massimo del valore da normalizzare e 0 per lo studente con il valore minimo del valore da normalizzare

Per l'ISEE si usa la seguente formula:

$$\text{valore normalizzato} = (x_{\max} - x_i) / (x_{\max} - x_{\min})$$

dove si intende:

x_i = valore osservato dell'ISEE da normalizzare

$x_{\min}$ = valore minimo dell'ISEE osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria



$x_{\max}$ = valore massimo dell'ISEE nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

Il valore normalizzato varrà 1 per lo studente con il valore minimo dell'ISEE e 0 per lo studente con il valore massimo dell'ISEE.

6. Si combinano le variabili normalizzate con i pesi stabiliti per ottenere il punteggio graduatoria, come di seguito specificato:

- Iscritti ad anni successivi al primo: $20 \cdot \text{voto medio} + 20 \cdot \text{crediti} + 60 \cdot \text{Isee}$
- matricole 1° ciclo: $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$
- matricole 2° ciclo: $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$

Nell'allegato 2 sono riportate le medie ponderate di riferimento degli specifici corsi di laurea.

Articolo 8 - Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi

8.1 Iscritti agli anni di corso successivi al primo

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2025 in "Sportello on line" <https://studente.unimi.it/dirittoallostudio/> - Esito graduatorie.

Eventuali ricorsi avverso l'esito devono essere presentati entro e non oltre i 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso, da presentare attraverso la procedura inserita nell'esito on line deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. Completata la procedura di valutazione dei ricorsi, entro il 15 dicembre 2025, verrà pubblicata **la graduatoria definitiva** in cui lo studente potrà riscontrare l'esito del ricorso.

8.2 Iscritti al primo anno di corso

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 28 febbraio 2026 in "Sportello on line" <https://studente.unimi.it/dirittoallostudio/> - Esito graduatorie.

In questa graduatoria rientreranno anche i richiedenti la Borsa di Studio che hanno frequentato il semestre filtro presso l'Università degli Studi di Milano e che si immatricoleranno nel secondo semestre.

Eventuali ricorsi avverso l'esito devono essere presentati entro e non oltre i 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso, da presentare attraverso la procedura inserita nell'esito on line deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

Completata la procedura di revisione dei ricorsi, nel corso del mese di marzo 2026, verrà pubblicata **la graduatoria definitiva** in cui lo studente potrà riscontrare l'esito del ricorso.



Articolo 9 - Pagamento delle Borse di Ateneo

Le rate saranno accreditate esclusivamente sulla “Carta La Statale”, il badge di Ateneo che permette di accedere ai servizi universitari e che lo studente riceve successivamente all’immatricolazione. Nell’apposita finestra della pagina personale di UNIMIA sono indicati lo stato della verifica dei dati inseriti in fase di immatricolazione, di avanzamento della produzione/spedizione della carta, e lo stato di attivazione.

Chi non dovesse ricevere il badge è invitato a correggere eventualmente i dati secondo le indicazioni che troverà nel link di tale finestra e, in caso di necessità, contattare l’ufficio scrivendo su InformaStudenti e selezionando la categoria “badge universitario”.

Per essere idonea a ricevere i pagamenti, la Carta La Statale dovrà inoltre essere attivata come carta prepagata “Flash Up Studio La Statale”. Per fare questo lo studente dovrà provvedere ad:

1. attivare la Carta La Statale come badge universitario dalla pagina personale UNIMIA;
2. attivare la Carta come “**Flash Up Studio La Statale**” recandosi personalmente in una qualsiasi filiale di Banca Intesa Sanpaolo prendendo preventivamente appuntamento tramite il numero verde 800303303 e scegliendo: 2 “per informazioni sui Prodotti e Servizi”, e successivamente 1 “per informazioni su conti e carte di pagamento”.

Se al momento del pagamento lo studente non ha ancora provveduto ad attivare la Carta, saranno avviati automaticamente tentativi successivi di accredito. Maggiori informazioni sul sito <https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/badge-carta-la-statale>

- ***Iscritti ad anni successivi al primo***

Il pagamento della Borsa di studio di € 1.800,00 è disposto in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2026.

- ***Iscritti al primo anno di corso***

Il pagamento della prima rata di Borsa di studio (€ 900,00) in favore beneficiari sarà disposto nel mese di aprile 2026. La seconda rata sarà erogata entro il 31 ottobre 2026 dopo la verifica del conseguimento del requisito di merito richiesto a posteriori alla data del 10 agosto 2026. Se il requisito di merito sarà invece sostenuto alla data del 30 novembre 2026 lo studente non ha diritto alla seconda rata ma mantiene come beneficiario parziale la prima rata. Gli studenti che non conseguono il requisito minimo di merito entro il 30 novembre 2026 decadono dal beneficio. In caso di decadenza sarà chiesto di restituire la prima rata di € 900,00.



9.1 Sospensione del pagamento

In caso di situazione debitoria, l'Ateneo si riserva di sospendere il pagamento della Borsa di Studio allo studente fino all'estinzione del debito o di effettuare una compensazione di quanto dovuto. Analoga sospensione o compensazione può essere applicata agli studenti in caso di accertamenti della condizione economica o di verifica merito, relativi anche ad anni accademici precedenti.

Articolo 10 - Esonero dalle tasse e contributi

Gli studenti beneficiari della Borsa di Ateneo sono esonerati totalmente dalle tasse e contributi, ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e del contributo di rimborso spese. Ai beneficiari parziali non spetta l'esonero tasse e contributi.

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Ateneo perderà anche il diritto all'esonero tasse e contributi.

Articolo 11 – Decadenza benefici

Il diritto alla Borsa di Ateneo decade qualora:

- a) lo studente non presenti all'ufficio dell'Ateneo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (Art.12);
- b) l'Ateneo accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti agli Artt. 4, 5 e 6;
- c) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2025/26. La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito previsto dall'Art. 4.2.2 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
- d) lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2025/26 successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva;
- e) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non consegua il requisito di merito previsto dall'Art. 4.2.2;
- f) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute verso l'Ateneo.
- g) venga interrotta la carriera universitaria nel corso dell'a.a. 2025/26 a qualunque titolo.



Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Ateneo, dovrà corrispondere all'Università degli Studi di Milano le somme percepite.

Per la restituzione dell'importo dovuto potranno essere definiti piani di restituzione rateali, fatta salva la restituzione dell'importo totale in unica soluzione in caso di chiusura della carriera per rinuncia studi o trasferimento ad altro Ateneo.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.

Articolo 12 - Controllo della veridicità delle dichiarazioni

La domanda per tutti i benefici erogati dall'Università degli Studi di Milano è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

L'Università degli Studi di Milano, ai fini dell'accertamento dei dati dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Università degli Studi di Milano in accordo con l'Agenzia delle Entrate, la Direzione Regionale della Lombardia e il Ministero delle Finanze e in applicazione del "Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dagli studenti per usufruire dei benefici del diritto allo studio e delle agevolazioni economiche concesse dall'Università degli Studi di Milano" emanato con Decreto rettorale 21368/20 del 31 luglio 2020, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni o ogni altra Pubblica Amministrazione detentrica dei dati autocertificati. L'Università degli Studi di Milano potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti o ulteriori indagini.

L'Ateneo si riserva di eseguire controlli e le verifiche sulla veridicità delle autodichiarazioni anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 2946 c.c..

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall'art. 10 del d. Lgs. 68/2012, ossia il triplo di quanto percepito;



- b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e quanto spettante.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012 potrà essere pagata in forma ridotta in applicazione dell'art. 16 Legge 689/1981.

È fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

Articolo 13 - Responsabile del procedimento

I dati personali raccolti sono finalizzati alla gestione del concorso e saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 denominato "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR)".

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Stefano Salvato, responsabile dell'Ufficio Borse di Studio.

Contatti

Per contattarci utilizzare il Servizio Informastudenti: <https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML>

> Tasse e benefici – Fees and benefits > Borse di studio – Scholarships

Per informazioni: <https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-alloggi>

Milano, 16 luglio 2025

La Rettrice
Marina Marzia Brambilla



Allegato 1 al Bando per l'assegnazione delle Borse di Studio di Ateneo anno accademico 2025/26

Elenco Paesi per cui è richiesta la presentazione di documentazione reddituale e patrimoniale (2024) per la determinazione dell'ISEE Università parificato.

NAZIONI DI PRODUZIONE DEL REDDITO

Andorra	Francia	Polinesia Francese
Antartico Britannico	Germania	Polonia
Antille Olandesi	Giappone	Portogallo
Arabia Saudita	Gibilterra	Princ. di Monaco
Aruba	Grecia	Puerto Rico
Australia	Hong Kong	Qatar
Austria	Irlanda	Regno Unito
Bahamas	Islanda	Rep. di San Marino
Belgio	Isole Cayman	Repubblica Ceca
Bermude	Isole Vergini Britanniche	Romania
Bulgaria	Israele	Russia
Caimane	Kuwait	Singapore
Canada	Libano	Slovacchia
Cipro	Liechtenstein	Slovenia
Citta' del Vaticano	Lussemburgo	Spagna
Croazia	Macao	Stati Uniti
Danimarca	Malta	Svezia
Emirati Arabi	Norvegia	Svizzera
Falkland	Nuova Zelanda	Taiwan
Finlandia	Paesi Bassi	Ungheria